

COMUNE DI MACHERIO

Provincia di Monza e Brianza

REGOLAMENTO PER IL FUNZIONAMENTO DELLA COMMISSIONE COMUNALE DI VIGILANZA SUI LUOGHI DI PUBBLICO SPETTACOLO (CCVLPS)

Approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 15 del 25/03/2011

INDICE

Art. 1 Oggetto e campo d'applicazione _____	3
Art. 2 Definizione di pubblico spettacolo _____	3
Art. 3 Competenze della CCVLPS _____	3
Art. 4 Esclusione delle competenza della CPVLPS _____	5
Art. 5 Allestimenti temporanei periodici: verifica delle condizioni di sicurezza _____	6
Art. 6 Composizione e nomina dei membri obbligatori della CCVLPS _____	7
Art. 7 Composizione e nomina dei membri aggiunti della CCVLPS _____	7
Art. 8 Segreteria della CCVPLS _____	7
Art. 9 Richiesta di autorizzazione alla CCVLPS _____	8
Art. 10 Funzionamento della CCVLPS _____	8
Art. 12 Spese, riduzioni ed esenzioni _____	10
Art. 13 Compensi _____	10
Art. 14 Disposizioni transitorie e finali _____	11
Art. 15 Riferimenti normativi _____	11

Art. 1 Oggetto e campo d'applicazione

1. Il presente regolamento, nell'ambito dei principi di autonomia organizzativa del Comune di Macherio, disciplina i compiti della Commissione Comunale di Vigilanza sui Locali di Pubblico Spettacolo (d'ora in poi CCVLPS) di cui agli articoli 141 e seguenti del R.D. 6 maggio 1940, n. 635 recante il "Regolamento per l'esecuzione del testo unico 18 giugno 1931, n. 773 delle leggi di pubblica sicurezza", così come modificato ed integrato dall'art. 4 del D.P.R. 28 maggio 2001, n. 311.

Art. 2 Definizione di pubblico spettacolo

1. Per "spettacoli e/o trattenimenti" s'intendono tutti quei divertimenti, distrazioni, amenità intenzionalmente offerti al pubblico, in rapporto ai quali si prospetta l'esigenza che la potestà tutrice della pubblica autorità intervenga per garantire l'incolumità pubblica, l'ordine, la moralità, il buon costume.

2. La differenza tra "spettacolo" e "trattenimento" consiste nel fatto che allo "spettacolo" il pubblico assiste in forma prevalentemente passiva (*ad esempio: cinema, teatro, ecc.*), mentre al "trattenimento" il pubblico partecipa più attivamente (*ad esempio: feste da ballo, giostre, animazione, etc.*).

3. Rientrano nel campo di applicazione del presente regolamento anche le manifestazioni a carattere temporaneo.

4. Qualora occorra inquadrare tipologie di locale o di manifestazione di pubblico spettacolo e/o trattenimento non espressamente individuati né all'art. 17 della Circolare del Ministero dell'Interno del 15 febbraio 1951, n. 16, né al Decreto Ministeriale 19 agosto 1996, ci si atterrà ai seguenti criteri contemporaneamente valutati:

- a) lo spettacolo e/o trattenimento deve essere finalizzato al divertimento, alla distrazione, all'amenità;
- b) lo spettacolo e/o trattenimento deve essere intenzionalmente offerto al pubblico;
- c) lo spettacolo e/o trattenimento deve avere un luogo specifico di svolgimento.

Art. 3 Competenze della CCVLPS

1. La CCVLPS provvede, ai fini dell'applicazione dell'art. 80 del T.U.L.P.S., a verificare la solidità e la sicurezza dei locali, degli impianti, delle attrezzature nonché dei luoghi sede di pubblico trattenimento e/o spettacolo, fatti salvi i casi in cui la relativa competenza risulti attribuita alla Commissione Provinciale di Vigilanza sui Locali di Pubblico Spettacolo, così come previsto dall'art. 142 del Regolamento di esecuzione del T.U.L.P.S..

2. La CCVLPS ha potere ispettivo, pertanto, per le mansioni ad essa attribuite, i suoi componenti hanno libero accesso a tutti i locali, impianti, attrezzature e luoghi interessati dalle proprie competenze.

3. La CCVLPS non ha potere sanzionatorio.

4. La CCVLPS provvede a:

- a) verificare le condizioni di sicurezza e di igiene dei locali, degli impianti, delle attrezzature di pubblico spettacolo e/o trattenimento, compresi gli impianti sportivi, nonché indicare le misure e le cautele ritenute necessarie sia nell'interesse dell'igiene che della prevenzione degli infortuni;

- b) accertare la conformità alle vigenti disposizioni nonché la visibilità sia delle scritte che degli avvisi per il pubblico, prescritti per la sicurezza e per l'incolumità pubblica;
- c) esprimere parere sui progetti di nuovi teatri e di altri locali di pubblico spettacolo e/o trattenimento, compresi gli impianti sportivi, oppure su sostanziali modificazioni apportate a quelli esistenti;
- d) controllare che vengano osservate le norme e le cautele imposte, nonché verificare che i meccanismi di sicurezza funzionino regolarmente, suggerendo all'Autorità competente l'adozione degli eventuali provvedimenti.

5. In base alle indicazioni di cui all'art.17 della circolare della Direzione Generale dei servizi antincendio del Ministero dell'Interno n. 16 del 1951 ed il D.M. 19 agosto 1996, la verifica da parte della CCVLPS si esplica, principalmente su:

- a) teatri con capienza compresa tra le 201 e le 1.300 persone, qualora ricorrano le eccezioni di cui al Decreto del Presidente della Repubblica 28 maggio 2001, n. 311;
- b) teatri tenda (*locali con copertura a tenda destinati a spettacoli e/o trattenimenti*);
- c) cinematografi;
- d) cinema teatri, cioè locali destinati prevalentemente a proiezioni cinematografiche, ma attrezzati con scenografia per lo svolgimento di rappresentazioni teatrali e di spettacoli in genere;
- e) locali di trattenimento, cioè locali destinati ad attrazioni varie, nonché spazi all'interno di esercizi pubblici attrezzati o comunque destinati allo svolgimento di spettacoli e/o trattenimenti;
- f) sale da ballo, discoteche, disco bar, night club;
- g) luoghi destinati ad ospitare le attrazioni dello spettacolo viaggiante,
- h) parchi di divertimento;
- i) circhi;
- j) luoghi all'aperto, cioè spazi all'aperto dove l'accesso venga subordinato a determinate condizioni oppure delimitati ed attrezzati con strutture per lo stazionamento del pubblico, in cui siano allestiti spettacoli e/o trattenimenti comprese le competizioni sportive agonistiche e dilettantistiche, anche motoristiche o con mezzi atti al volo;
- k) locali multiuso, cioè adibiti di norma ad attività non di spettacolo e/o trattenimento, ma utilizzati solo occasionalmente per dette attività;
- l) impianti sportivi, con capienza compresa tra 201 e 5.000 persone, in genere dotati di attrezzature per lo stazionamento di spettatori;
- m) attrazioni dello spettacolo viaggiante in ordine alla verifica della rispondenza dei requisiti di cui all'art. 4 del DM 18/05/2007.

6. Per i locali, gli impianti o luoghi con capienza complessiva superiore a 200 persone, le verifiche e gli accertamenti sono richiesti ai fini del rilascio delle autorizzazioni amministrative di cui agli articoli 68 e 69 del T.U.L.P.S., di competenza comunale ai sensi dell'art. 19 del D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616.

7. Per i locali, gli impianti o luoghi con capienza complessiva pari o inferiore a 200 persone, le predette verifiche ed accertamenti sono sostituiti, ferme restando le vigenti disposizioni igienico-sanitarie, da una relazione tecnica redatta da un professionista iscritto nell'albo degli ingegneri, degli architetti, dei periti industriali o dei geometri, che attesti la rispondenza del locale o dell'impianto alle regole tecniche di cui ai riferimenti normativi richiamati in premessa.

8. La relazione tecnica deve essere redatta con l'osservanza delle disposizioni di cui al D.M. 19 agosto 1996 recante "Approvazione della regola tecnica di prevenzione incendi per la progettazione, costruzione ed esercizio dei locali di intrattenimento e di pubblico spettacolo" e

del D.M. 18 marzo 1996 recante *“Norme di sicurezza per la costruzione e l'esercizio degli impianti sportivi”*.

9. E' fatto salvo l'obbligo degli organizzatori produrre la documentazione a firma di tecnici abilitati atta a provare il rispetto dei requisiti di sicurezza e di pubblica incolumità, compresi quelli igienicosanitari, come:

- a) corretto montaggio delle strutture allestite;
- b) la dichiarazione di esecuzione a regola d'arte degli impianti elettrici installati;
- c) la dichiarazione concernente l'approntamento e l'idoneità dei mezzi antincendio;
- d) la dichiarazione di conformità dei luoghi, delle strutture, degli impianti e delle attrezzature ai requisiti igienicosanitari.

10. La CCVLPS provvederà a predisporre apposito elenco inerente la documentazione tecnica da allegare alla domanda ai fini dell'espressione del parere di conformità dei progetti di cui all'art. 141, comma 1, lettera a) del R.D. 6 maggio 1940, n. 635, nonché la documentazione da produrre ai fini dello svolgimento delle verifiche ed accertamenti da espletarsi in sede di sopralluogo.

Art. 4 Esclusione delle competenza della CPVLPS

1. La capienza, quale criterio di riparto della competenza tra CCVLPS e Commissione Provinciale di Vigilanza sui Locali di Pubblico Spettacolo, viene individuata sulla base della dichiarazione resa da tecnico abilitato che sottoscrive la relazione tecnica.

2. Non rientrano nella competenza della CCVLPS le verifiche di:

- a) locali cinematografici o teatrali e gli spettacoli viaggianti con capienza superiore a 1.300 spettatori, nonché tutti gli altri locali o impianti con capienza superiore a 5.000 spettatori, per i quali è competente la Commissione Provinciale di Vigilanza sui Locali di Pubblico Spettacolo;
- b) parchi di divertimento ed attrezzature da divertimento meccaniche o elettromeccaniche che comportano sollecitazioni fisiche degli spettatori o del pubblico partecipante ai giochi, superiori ai livelli indicati con Decreto del Ministro dell'Interno, di concerto con il Ministro della Sanità, per i quali è competente la Commissione Provinciale di Vigilanza sui Locali di Pubblico Spettacolo;
- c) eventi temporanei che si svolgano in luoghi pubblici all'aperto ove l'accesso sia consentito gratuitamente ed indiscriminatamente ad ogni persona in spazi non delimitati e mancanti di una qualsiasi minima struttura destinata a contenere e/o ad accogliere il pubblico, quali recinzioni, transenne, sedie, tribune, panche e simili, anche con l'utilizzo di palchi o pedane per gli artisti purché di altezza non superiore a m. 0,80, nonché di attrezzature elettriche, comprese quelle di amplificazione sonora, purché installate in aree non accessibili al pubblico, per i quali eventi temporanei le verifiche si sostanziano nella produzione della documentazione di cui al precedente art. 4, comma 3 del presente Regolamento (possono essere tali spettacoli e/o trattenimenti pubblici aventi carattere occasionale quali animazioni di piazza, narrazioni, giochi musicali, concertini, esecuzioni musicali, spettacoli di burattini e quant'altro di simile).

3. Non rientrano, altresì, nella competenza della CCVLPS nonché, in generale, non sono soggette alla verifica di agibilità di cui all'art. 80 del T.U.L.P.S. e, pertanto, sono escluse dal campo di applicazione del presente regolamento:

- a) le attività dello spettacolo viaggiante (*da intendersi le “giostre” o “i baracconi”*) installate in modo isolato;

- b) i locali destinati esclusivamente a riunioni operative di pertinenza di sedi di associazioni e/o enti;
- c) i circoli privati esercenti l'attività esclusivamente nei confronti dei propri associati salvo che, a causa del numero delle persone invitate oppure per altre circostanze, sia da escludere il carattere privato della manifestazione;
- d) i pubblici esercizi per la somministrazione di alimenti e bevande, con capienza ed afflusso non superiore alle 100 persone, in cui sono impiegati strumenti musicali per l'attività di piano-bar e concertini, impianti stereo, consolle e mixer senza l'apprestamento di elementi atti a trasformare l'esercizio in locale di pubblico spettacolo e a condizione che non si svolga attività di ballo e/o che l'intrattenimento e/o spettacolo non sia prevalente rispetto all'attività di somministrazione di alimenti e bevande¹;
- e) le sale giochi;
- g) le sagre e le fiere e/o attività finalizzate alla raccolta di fondi per beneficenza, sempre che non vengano effettuate attività di pubblico spettacolo;
- h) le mostre ed esposizioni di prodotti, animali o rarità in luoghi pubblici o aperti al pubblico;
- i) gli impianti sportivi, palestre, scuole di danza o simili privi di strutture per lo stazionamento del pubblico.

Art. 5 Allestimenti temporanei periodici: verifica delle condizioni di sicurezza

1. Ai fini dell'applicazione del presente regolamento, per manifestazioni temporanee s'intendono le forme di spettacolo e/o intrattenimento che si svolgono in un periodo di tempo pari o inferiore a 120 (*centoventi*) giorni, in luoghi non ordinariamente adibiti alle anzidette attività.

2. L'agibilità ai sensi dell'art. 80 del T.U.L.P.S. relativa agli allestimenti temporanei che si ripetono periodicamente nello stesso luogo, ha la validità di 2 anni dalla data del rilascio. E' fatto salvo il caso in cui la CCVLPS, in considerazione della natura dei luoghi, nonché delle strutture, degli impianti e delle attrezzature utilizzate, non intervenga in funzione ispettiva e ne limiti la durata.

3. In occasione delle richieste di autorizzazione ai sensi dell'art. 68 o dell'art. 69 del T.U.L.P.S., successive alla prima richiesta, l'organizzatore dovrà presentare, almeno 15 giorni lavorativi prima dello svolgimento della manifestazione, una dichiarazione a firma di tecnico abilitato con cui si attesti che la manifestazione costituisce ripetizione dell'allestimento originario nello stesso luogo.

4. Nel caso in cui le strutture, gli impianti o le attrezzature dell'evento siano soggetti a re-installazione o riposizionamento, cioè a nuova installazione rispetto a quelli già esaminati con parere positivo dalla CCVLPS, l'organizzatore dovrà produrre le dichiarazioni di corretto e regolare montaggio di dette strutture, impianti e/o attrezzature sottoscritte dai tecnici abilitati competenti, nonché la dichiarazione di conformità degli impianti e dell'area, rilasciata da tecnico abilitato.

¹ Locali di trattenimento con capienza non superiore a 100 persone utilizzati anche occasionalmente per spettacoli, trattenimenti e riunioni, devono comunque essere rispettate le disposizioni relative all'esodo del pubblico, alla statica delle strutture e all'esecuzione a regola d'arte degli impianti installati, la cui idoneità, da esibire ad ogni controllo, dovrà essere accertata e dichiarata da tecnici abilitati.

Art. 6 Composizione e nomina dei membri obbligatori della CCVLPS

1. La CCVLPS è nominata da Sindaco ogni tre anni e continua comunque ad operare fino al giorno di nomina di quella nuova. I componenti della CCVPLS possono essere sostituiti con decreto motivato del Sindaco.

2. I componenti della CCVLPS che assumono l'incarico a seguito di decreto di nomina sindacale, ne entrano a far parte dalla data di notifica di detto decreto senza ulteriori formalità amministrative.

3. La Commissione è così composta:

- a) dal Sindaco, o suo delegato, che la presiede;
- b) dal Responsabile del Servizio di Polizia Locale o suo delegato;
- c) dal Responsabile del Servizio Lavori Pubblici o suo delegato;
- d) dal Dirigente competente dell'Asl o suo delegato;
- e) dal Comandante provinciale dei Vigili del Fuoco o suo delegato;
- f) da un esperto tecnico in materie elettrotecniche nominato anche internamente all'Amministrazione comunale, se esistente, o suo supplente.

Art. 7 Composizione e nomina dei membri aggiunti della CCVLPS

1. La composizione della Commissione può essere integrata, ove se ne ravvisi la necessità da uno o più esperti in materie acustiche o altre discipline tecniche o scientifiche in ordine alle dotazioni strumentali, tecnologiche e impiantistiche del locale o luogo pubblico oggetto di verifica.

2. Ai fini dell'assegnazione dell'incarico di cui al comma precedente ci si potrà avvalere delle designazioni operate da ordini od albi professionali o indicati da enti o istituzioni competenti.

3. Per i membri di cui al presente articolo è necessario che i medesimi diano prova di aver accettato la designazione all'incarico in questione, preventivamente all'emissione del decreto di nomina del Sindaco.

4. Della Commissione possono far parte, su richiesta, un rappresentante degli esercenti dei locali di pubblico spettacolo ed un rappresentante delle organizzazioni sindacali dei lavoratori, designati dalle rispettive organizzazioni territoriali.

Art. 8 Segreteria della CCVPLS

1. Il Segretario della CCVLPS svolge le attività di supporto organizzativo e amministrativo della Commissione. In particolare, il Segretario della Commissione:

- invia ai membri della Commissione l'avviso di convocazione, con allegato l'ordine del giorno, su richiesta del Responsabile del Procedimento a seguito dell'istruttoria della pratica,
- redige i verbali di seduta della Commissione,
- custodisce gli originali dei verbali,
- invia copia dei verbali ai componenti della Commissione ed al Responsabile del procedimento per il rilascio delle autorizzazioni di cui agli articoli 68, 69 e 80 del T.U.L.P.S..

2. Le funzioni di Segretario della Commissione sono svolte da un funzionario del Servizio comunale richiedente o suo delegato.

Art. 9 Richiesta di autorizzazione alla CCVLPS

1. La domanda per il rilascio dell'autorizzazione ai sensi dell'art. 80 del T.U.L.P.S., nonché delle eventuali connesse autorizzazioni amministrative d'esercizio ai sensi degli artt. 68 e 69 sempre del T.U.L.P.S., che necessita di intervento della CCVLPS deve pervenire almeno 30 giorni prima della data di detto intervento a pena dell'impossibilità di procedere alla sua valida costituzione, salvo i casi di documentata urgenza ai quali si applicano le relative maggiorazioni tariffarie.
2. Il Responsabile del Servizio al quale è rivolta l'istanza provvede a verificare la regolarità formale e la rispondenza della documentazione allegata alle richieste avanzate, provvedendo, qualora ne rilevi l'irregolarità o la carenza, a darne comunicazione al richiedente anche a mezzo fax o per via telematica, senza che questo costituisca pregiudizio per le successive richieste da parte della CCVLPS.
3. All'istanza dovrà essere allegata in duplice copia la documentazione tecnica prevista a seconda della tipologia di intervento della CCVLPS richiesto dall'interessato, fermo restando che, in relazione alla particolarità dei luoghi, delle strutture, degli impianti e delle attrezzature sulle quali è chiamata ad esprimere il proprio parere, la CCVLPS stessa può richiedere, a fini istruttori, ulteriore documentazione integrativa e quant'altro previsto dal vigente quadro normativo in materia.
4. Nel caso in cui la CCVLPS rilevi la mancanza o l'irregolarità della documentazione allegata alla domanda, il responsabile del procedimento ne chiede l'integrazione o la regolarizzazione, interrompendo i termini del procedimento, ai sensi della Legge n. 241/1990.
5. Il progetto, gli elaborati grafici e la relazione tecnica sono acquisiti agli atti della CCVLPS che deve esprimere il parere di competenza.
6. E' escluso in ogni caso l'istituto del silenzio assenso.

Art. 10 Funzionamento della CCVLPS

1. L'avviso scritto di convocazione è inviato anche a mezzo fax e/o per via telematica ai componenti della CCVLPS. Le riunioni si tengono di norma presso gli uffici del Servizio richiedente oppure nei luoghi indicati, di volta in volta, dal Presidente nell'avviso di convocazione che deve contenere:
 - 1) la data, l'ora ed il luogo dello svolgimento della seduta,
 - 2) la data, l'ora ed il luogo dello svolgimento del sopralluogo, se previsto,
 - 3) gli argomenti oggetto di trattazione che dovranno specificare se constano del solo esame di progetto oppure se oltre a detto esame sia previsto anche il sopralluogo.
2. I componenti avvisati, qualora impossibilitati a partecipare alla riunione convocata, provvedono ad informare direttamente i rispettivi delegati affinché li sostituiscano e questi ultimi sono tenuti a confermare la loro presenza al competente servizio comunale.
3. Gli estremi della riunione della CCVLPS sono tempestivamente comunicati, anche telefonicamente al richiedente del provvedimento finale che può presenziarvi, anche mediante proprio rappresentante, e produrre eventuali memorie e documenti purché pertinenti.
4. Il richiedente del provvedimento finale, se presente, partecipa alla riunione della CCVLPS ma, all'atto dell'espressione del parere, deve allontanarsi.
5. I sopralluoghi richiesti allo scopo del rilascio della autorizzazione ai sensi dell'art. 80 del T.U.L.P.S. saranno di massima effettuati nei giorni feriali dal lunedì al venerdì.

6. I componenti hanno l'obbligo di astenersi, ovvero sia di delegare altri, nei casi di incompatibilità previsti dall'art. 51 del Codice di Procedura Civile², comunicando al Presidente, almeno 5 giorni prima, la sussistenza delle cause di incompatibilità.

7. Essendo la CCVLPS un "collegio perfetto", per la validità delle riunioni occorre la presenza di tutti i componenti. Tuttavia l'assenza dei membri aggiunti, in quanto componenti non obbligatori, non inficia la validità della riunione.

8. In caso di impedimento a partecipare alla riunione da parte di un componente obbligatorio, il parere della Commissione si intende validamente espresso qualora il componente assente provveda entro 5 giorni lavorativi a far pervenire il proprio parere scritto al Presidente. E' comunque facoltà del Presidente disporre la sospensione della riunione o l'aggiornamento dei lavori della Commissione ad altra data.

9. Nella seduta della Commissione vengono esaminate le domande iscritte all'ordine del giorno e le eventuali ulteriori, pervenute fuori termine, che la Commissione ritenga, comunque, di esaminare. L'Ufficio di Segreteria della Commissione provvede a mettere a disposizione della Commissione tutta la documentazione afferente ogni singola domanda.

10. Il verbale della riunione deve indicare i nomi dei componenti presenti e contenere una concisa esposizione dei lavori svolti e delle decisioni assunte. Devono essere comunque riportati:

- a) l'indicazione dell'eventuale presenza del richiedente del provvedimento finale o del suo rappresentante, nonché di eventuali altre persone ammesse alla riunione;
- b) eventuali rilievi ed osservazioni sul progetto e/o sulle strutture ispezionate;
- c) eventuali dichiarazioni dei componenti;
- d) tutte le condizioni e/o prescrizioni eventualmente imposte dalla CCVLPS.

11. Il verbale è sottoscritto dal Presidente, dal Segretario e da tutti i componenti effettivi o loro delegati presenti alla riunione. Qualora presente alla riunione, al richiedente è seduta stante rilasciata una copia del verbale medesimo che, in tal caso, si intende notificato ai sensi di legge previa menzione nel verbale medesimo.

12. Tutte le condizioni e le disposizioni eventualmente imposte dalla CCVLPS devono essere inserite, come prescrizioni, nel provvedimento finale cui si riferiscono.

Art. 11 Commissione ristretta

² Art. 51 c.p.c. - Astensione del giudice. Il giudice ha l'obbligo di astenersi: 1) se ha interesse nella causa o in altra vertente su identica questione di diritto; 2) se egli stesso o la moglie è parente fino al quarto grado o legato da vincoli di affiliazione, o è convivente o commensale abituale di una delle parti o di alcuno dei difensori; 3) se egli stesso o la moglie ha causa pendente o grave inimicizia o rapporti di credito o debito con una delle parti o alcuno dei suoi difensori; 4) se ha dato consiglio o prestato patrocinio nella causa, o ha deposto in essa come testimone, oppure ne ha conosciuto come magistrato in altro grado del processo o come arbitro o vi ha prestato assistenza come consulente tecnico; 5) se è tutore, curatore, amministratore di sostegno, procuratore, agente o datore di lavoro di una delle parti; se, inoltre, è amministratore o gerente di un ente, di un'associazione anche non riconosciuta, di un comitato, di una società o stabilimento che ha interesse nella causa. In ogni altro caso in cui esistono gravi ragioni di convenienza, il giudice può richiedere al capo dell'ufficio l'autorizzazione ad astenersi; quando l'astensione riguarda il capo dell'ufficio l'autorizzazione è chiesta al capo dell'ufficio superiore.

1. Il Presidente, su proposta della CCVLPS, individua, dandone atto nel verbale, il componente o i componenti della stessa CCVLPS per l'esecuzione dei controlli di cui all'art. 141, comma 1, lett. e) del R.D. 6 maggio 1940, n. 635, finalizzati ad accertare il rispetto delle norme e delle cautele imposte dalla CCVLPS ed il regolare funzionamento dei meccanismi di sicurezza.
2. Qualora vengano ravvisate situazioni difformi dalle prescrizioni o circostanze non conformi alle normative vigenti, l'esito dei controlli e degli accertamenti deve essere comunicato al Sindaco per la redazione e l'invio dei provvedimenti di competenza.
3. I controlli di cui all'art. 141, comma 1, lett. e) del T.U.L.P.S. non sono soggetti a spese da parte dei soggetti titolari di locali di pubblico spettacolo e/o trattenimento.

Art. 12 Spese, riduzioni ed esenzioni

1. Le spese sono a totale ed esclusivo carico di chi ne richiede l'intervento, possono tener conto della capienza dei locali e/o luoghi di spettacolo e riguardano le attività di "esame pratica" e di "sopralluogo" della CCVLPS. Le spese sono dovute anche nel caso di parere sfavorevole o esito negativo della pratica.
2. Sono applicabili maggiorazioni per i sopralluoghi effettuati in giorni non lavorativi o al di fuori degli orari d'ufficio o per i controlli di cui al D.M. 18 maggio 2007 in relazione al numero di attrazioni da verificare.
3. L'importo complessivo va corrisposto al Comune tramite versamento presso la Tesoreria Comunale con la seguente motivazione: "COMMISSIONE COMUNALE DI VIGILANZA SUI LOCALI DI PUBBLICO SPETTACOLO" e l'attestazione di versamento va allegata alla domanda.
4. Non comporterà nuova corresponsione la convocazione di una nuova seduta che costituisca semplice aggiornamento o prosecuzione di una precedente non ultimata per motivi indipendenti dal soggetto richiedente.
5. Le spese di cui ai commi 1 e 2 non sono dovute quando le manifestazioni sono organizzate direttamente dal Comune di Macherio o quando la Giunta comunale, con proprio atto, concede all'organizzatore il patrocinio gratuito.
6. Le spese di cui ai commi 1 e 2 sono soggette a tariffa agevolata quando le manifestazioni sono organizzate da associazioni o onlus.
7. L'ammontare delle spese, delle maggiorazioni e delle agevolazioni è stabilito annualmente dalla Giunta comunale.
8. Quanto previsto dai commi precedenti non include le spese di bollo, se dovute.

Art. 13 Compensi

1. Ai componenti la CCVLPS sono corrisposte le seguenti indennità:
 - per il Dirigente medico competente o suo delegato e per il Comandante provinciale dei Vigili del Fuoco o suo delegato, le tariffe stabilite dall'Azienda o Ente di appartenenza;
 - per i componenti obbligatori e aggiunti esterni un importo pari al doppio del gettone di presenza previsto per i consiglieri comunali per le singole attività di cui all'art. 12 comma 1;
2. Gli importi sono al lordo di imposte, tasse e contributi per i dipendenti pubblici mentre sono al netto per i tecnici professionisti.

Art. 14 Disposizioni transitorie e finali

1. In fase di prima applicazione, nelle more dell'adozione di una specifica deliberazione di competenza della Giunta comunale, le spese sono così stabilite:

- a) tariffa base per locali e luoghi aventi capienza fino a 2000 posti, € 300,00 per esame pratica, € 300,00 per sopralluogo;
- d) maggiorazione per attività svolte in giorni non lavorativi o al di fuori degli orari d'ufficio € 150,00;
- c) maggiorazione per ogni attrazione di spettacolo viaggiante, oltre alle prime tre, euro 100,00 per ognuna, per gli adempimenti di cui alla Circolare del Ministero dell'interno n. 17082 del 01.12.2009;
- d) tariffa agevolata per manifestazioni organizzate da associazioni o onlus di cui all'art. 12, comma 6, € 250,00.

Art. 15 Riferimenti normativi

- Regio Decreto 18 giugno 1931, n. 773: *"Testo Unico Leggi di Pubblica Sicurezza"* (T.U.L.P.S.);
- Regio Decreto 6 maggio 1940, n. 635: *"Approvazione del regolamento per l'esecuzione del testo unico 18 giugno 1931, n. 773 delle leggi di pubblica sicurezza"* (di cui alla G.U. 26 giugno 1940, n. 149) così come modificato e integrato dal D.P.R. n. 311 del 2001, dal D.P.R. n. 293 del 2002 e dal decreto legislativo n. 134 del 1998;
- Circolare 15 febbraio 1951, n. 16 e successive modifiche, del Ministero dell'Interno Direzione generale della protezione civile: *"Norme di sicurezza per la costruzione, l'esercizio e la vigilanza dei teatri, cinematografi e altri locali di pubblico spettacolo"*;
- D.M. 22 maggio 1992, n. 569: *"Regolamento concernente norme di sicurezza antincendio per gli edifici storici e artistici destinati a musei, gallerie, esposizioni e mostre"*;
- D.M. 18 marzo 1996: *"Norme di sicurezza per la costruzione e l'esercizio degli impianti sportivi"*;
- D.M. 19 agosto 1996: *"Approvazione della regola tecnica di prevenzione incendi per la progettazione, costruzione ed esercizio dei locali di intrattenimento e di pubblico spettacolo"*;
- Decreto del Presidente della Repubblica 28 maggio 2001, n. 311 relativo al *"Regolamento per la semplificazione dei procedimenti relativi ad autorizzazioni per lo svolgimento di attività disciplinate dal testo unico delle leggi di pubblica sicurezza nonché al riconoscimento della qualifica di agente di pubblica sicurezza (numeri 77, 78 e 108, allegato 1 della legge n. 59/1997 e numeri 18, 19, 20 e 35, allegato 1 della legge n. 50/1999)"*;
- Decreto Ministeriale 4 maggio 1998: *"Disposizioni relative alle modalità di presentazione ed al contenuto delle domande per l'avvio dei procedimenti di prevenzione incendi, nonché all'uniformità dei connessi servizi resi dai comandi provinciali dei vigili del fuoco"*;
- Decreto Ministeriale 18 maggio 2007: *"Norme di sicurezza per le attività di spettacolo viaggiante"*;
- Circolare del Ministero dell'Interno n. 17082 del 01.12.2009.